pendente, che abbia subito un infortunio sul lavoro, e dei suoi aventi causa a chiedere un ulteriore risarcimento qualora l'istituzione sia responsabile dell'infortunio secondo il diritto ordinario e le prestazioni del regime statutario non siano sufficienti per garantire il pieno risarcimento del danno.

2. L'istituzione responsabile, secondo il diritto ordinario, dell'infortunio subito da uno dei propri dipendenti non è tenuta a risarcire il danno morale recato alla famiglia dalle conseguenze dell'infortunio, qualora queste non siano che la ripercussione del danno subito dal dipendente e non rientrino fra le conseguenze di cui l'istituzione deve rispondere in quanto datore di lavoro.

3. L'art. 70 del regolamento di procedura, a norma del quale nelle cause dei dipendenti le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste, può essere applicato all'azione esperita a norma degli artt. 178 e 215, 2° comma, del trattato CEE dai familiari del dipendente e che tragga origine dal rapporto fra questo e la sua istituzione.

RELAZIONE D'UDIENZA
nelle cause riunite 169/83 e 136/84 *

I — Gli antefatti ed il procedimento

1. Il 7 aprile 1978 il sig. Gerhardus Leussink era vittima di un incidente stradale nella Repubblica federale di Germania. Egli si trovava in missione con un collega della Commissione e viaggiava in un'automobile di marca Mercedes di proprietà della Commissione e guidata da un dipendente della Commissione.

Il sig. Leussink riportava gravi lesioni, dei cui postumi soffriva e soffre tuttora.

I ricorrenti descrivono come segue i postumi di carattere permanente:

« Perdita dell'occhio destro, deformazione del globo oculare sinistro, diminuzione dell'udito, perdita dell'odorato e del gusto, diminuzione della capacità polmonare, diminuzione della forza dell'arto superiore sinistro, perdita di più di 6 cm² di tessuto cranico ecc., senza parlare dei postumi neurologici e psicologici ».

2. Nel verbale relativo all'incidente, in data 8 aprile 1978, le autorità tedesche descrivevano come segue le circostanze del sinistro:

« (...) circolava con la sua automobile sulla corsia di sorpasso dell'autostrada federale. Su questo percorso, il battistrada del pneumatico posteriore destro si è staccato. Il pneumatico si è quindi rapidamente sgonfiato. Per questo motivo, probabilmente, l'automobile è slittata, si è spinta verso destra al fuori della corsia di scorrimento finendo lateralmente contro un segnale stradale (...) ».

* Lingua processuale: il francese.

Dalla relazione 19 maggio 1978, redatta dall'« Ingenieurbüro für Ursachenermittlung bei Verkehrsunfällen » del pubblico ministero di Aquisgrana, risulta quanto segue:

« (...)

4. Valutazione tecnica dei difetti constatati

4.1 Natura del difetto

4.1.1. Origine

Per danni come quelli constatati nella fattispecie, l'origine dev'essere ricercata nelle tensioni di taglio troppo elevate tra le tele di cintura. Esse possono essere provocate:

1) dalla guida con un pneumatico a pressione troppo elevata;

2) dall'uso del pneumatico a velocità troppo elevate rispetto a quelle per cui è stato costruito;

3) dall'ossidazione della struttura in acciaio a causa di guasti meccanici;

4) da una resistenza troppo debole della mescola di gomma allo sforzo di taglio;

5) da una lesione meccanica della carcassa metallica;

6) da una combinazione inadeguata tra il pneumatico ed il cerchione. »

La relazione conclude:

« Al momento della perizia, l'autoveicolo non presentava alcun difetto tecnico (ad eccezione dei danni causati dall'incidente).

Tuttavia, una combinazione tra il pneumatico ed il cerchione come quella che è stata constatata non è autorizzata dal costruttore dell'autovettura e non è quindi ammessa dal TÜV, in conformità al § 19, 2° comma, della Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung « StVZO ». I fabbricanti di pneumatici ritengono invece che, in caso di uso del pneumatico 205/70 SR 14, il cerchione 5 1/2 J x 14 H2 sia rispondente alle norme. La capacità di carico utile è di 580 Kg per una pressione interna del pneumatico di 2,1 bar.

La pressione interna del pneumatico di 1,9 bar, misurata sulle ruote dell'asse anteriore, corrisponde ad una capacità di carico di 530 Kg ».

La combinazione sopra indicata era quella effettivamente prescelta per l'automobile accidentata.

3. Nel progetto di decisione 19 novembre 1982, ai sensi dell'art. 21 della regolamentazione relativa alla copertura (in conformità all'art. 73 dello statuto del personale) dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei dipendenti delle Comunità europee (per il seguito, « la regolamentazione »), la Commissione proponeva, basandosi al riguardo su una prima relazione del medico designato dall'istituzione, di consolidare le lesioni subite dal sig. Leussink, alla data del 16 settembre 1982, ad un grado d'invalidità permanente del 50%.

4. Il 5 aprile 1983, il sig. Leussink inviava alla Commissione una domanda di indennizzo, in termini ampiamente corrispondenti a quelli del ricorso nella causa 136/84.

5. Lo stesso giorno, anche la sig.ra Maria Brummelhuis, che agiva in nome proprio e, unitamente al sig. Leussink, come rappresentante legale, delle loro quattro figlie Monica, Mirjam, Mechteld e Maud, minori a quell'epoca, inviava alla Commissione una domanda di indennizzo del danno morale subito da essa e dalle figlie e quantificato come nel ricorso nella causa 169/83. Le due domande in data 5 aprile 1983 sono formulate in termini pressoché identici.

6. Dopo aver chiesto ed ottenuto chiarimenti complementari concernenti la ripartizione della suddetta invalidità del 50%, il sig. Leussink comunicava alla Commissione,

in data 27 maggio 1983, ch'egli non poteva accettare tale grado d'invalidità e intendeva chiedere il parere della commissione medica, ai sensi degli artt. 21 e 23 della regolamentazione.

7. Nel frattempo, un medico legale, designato nell'ambito di un procedimento parallelo (assicurazione privata), concludeva, secondo una tabella convenzionale, per un'invalidità del 65%.

8. In data 2 agosto 1983, la sig.ra Brummelhuis e le quattro figlie Leussink, rappresentate da entrambi i genitori, proponevano, ai sensi dell'art. 178 del trattato CEE, il ricorso registrato in cancelleria col n. 169/83. Con lettera 11 aprile 1986, Monica Leussink, che aveva nel frattempo raggiunto la maggiore età secondo il diritto belga, dichiarava di voler proseguire in nome proprio il procedimento avviato contro la Commissione.

9. Il 3 novembre 1983, il sig. Leussink presentava al Segretario generale della Commissione, un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello statuto del personale per la mancata risposta alla sua domanda del 5 aprile 1983.

10. Il 25 aprile 1984, la Commissione comunicava al sig. Leussink che il medico designato dall'istituzione aveva concluso per la consolidazione delle lesioni, all'8 marzo 1984, ad un grado d'invalidità permanente del 65%.

11. Il 14 maggio 1984, il sig. Leussink chiedeva allora che gli venisse comunicata le ripartizione di questo grado d'invalidità del 65% con indicazione della percentuale che gli sarebbe stata eventualmente riconosciuta ai sensi dell'art. 14 della regolamentazione.

12. Poiché il reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello statuto rimaneva senza risposta, il sig. Leussink, in data 23 maggio 1984, proponeva il ricorso registrato in cancelleria col n. 136/84.

13. Con lettera 25 giugno 1984, la Commissione rispondeva che l'aliquota del 65% copriva il risarcimento del danno, come contemplato agli artt. 12 e 14 della regolamentazione.

14. Da qualche tempo, intanto il sig. Leussink aveva ripreso normalmente servizio.

15. Con lettera 20 novembre 1985, la Commissione comunicava al sig. Leussink che la commissione medica, di cui egli aveva chiesto la consultazione, era pervenuta in particolare a concludere che il sig. Leussink non presentava alcun sintomo nel senso che avrebbero potuto modificarsi i postumi dell'incidente, che la consolidazione era intervenuta il 4 ottobre 1985 e che l'invalidità permanente doveva essere fissata al 75%, ivi compresa una frazione del 10% per danno psicologico e morale.

16. Con lettera 30 dicembre 1985, il sig. Leussink comunicava alla Commissione di essere d'accordo quanto al grado d'invalidità del 75%.

17. La Commissione versava al sig. Leussink la somma di 6 286 836 BFR, corrispondente ad un grado provvisorio d'invalidità del 65%, e versava, in data 5 dicembre 1985, a titolo supplementare, l'importo di 967 206 BFR, portando così l'indennità ad un totale corrispondente al grado d'invalidità del 75%.

18. I ricorrenti hanno descritto nel modo seguente le conseguenze dell'infortunio per le quali chiedono il risarcimento:

Il sig. Leussink sottolinea che, sul piano professionale, egli ha non solo abbandonato ogni speranza di promozione, ma vive nel timore permanente di non essere più all'altezza dei suoi compiti o di non esserlo più in futuro e di essere licenziato in ogni momento.

Sul piano privato, i suoi rapporti con la moglie e le figlie sono definitivamente perturbati. La sua vita affettiva non è più quella di prima dell'incidente.

In data 1° novembre 1981, egli è andato ad abitare solo.

Non può più praticare il tennis, lo sci o il nuoto. Un pasto gustoso o un buon vino non gli dicono più niente ed egli ha abbandonato le vecchie amicizie.

In quanto moglie, *la sig.ra Brummelhuis* si è trovata improvvisamente, dopo 16 anni di matrimonio felice, di fronte ad un uomo diverso, il quale, poiché non si riconosce più lui stesso, reagisce negativamente di fronte a tutto e diviene sovente impulsivo e aggressivo.

Monica Leussink, che aveva 14 anni al momento dell'incidente, a causa delle ripetute assenze della madre che si recava costantemente al capezzale del padre all'estero, si è improvvisamente sentita responsabile della casa e delle sorelle, aventi rispettivamente 12, 10 e 7 anni, ed ha perso l'anno scolastico. Essa ha dovuto sottoporsi per un anno ad una cura presso un psicologo.

Mirjam, che inizialmente ha dato prova di coraggio, poiché non piangeva mai e ne era fiera, ha alla fine subito un contraccolpo molto grave.

Gli esami medici e un cambiamento di scuola non hanno apportato alcun rimedio. Dal gennaio 1983, vive in un'altra famiglia e soffre di anoressia nervosa. Secondo uno psichiatra di Bruxelles, la sua malattia dev'essere attribuita alla perturbazione dei rapporti con il padre.

Mechteld ha sofferto per mesi di iperventilazione.

Maud, la più giovane, ha problemi a scuola.

19. La Corte ha deciso di rimettere la causa 169/83 alla seconda sezione.

20. Con ordinanza 15 maggio 1985, la Corte (seconda sezione) ha disposto, ai sensi dell'art. 43 del regolamento di procedura, la riunione delle due cause ai fini della trattazione orale e della sentenza.

21. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (seconda sezione) ha deciso di passare alla fase orale ed ha invitato la Commissione a rispondere, tra l'altro, ai quesiti il cui testo è qui di seguito riprodotto al punto IV.

II — Le conclusioni delle parti

1. Nell'atto introduttivo della *causa 136/84, il ricorrente*, Gerhardus Leussink, conclude che la Corte voglia:

— dichiarare il ricorso ricevibile ed accoglierlo;

— condannare la convenuta a pagare al ricorrente, a titolo di risarcimento dei danni morali che egli ha subito e subirà per l'avvenire, la somma di 5 milioni di BFR, maggiorata degli interessi di mora al tasso del 12% annuo a decorrere dal 5 aprile 1983 fino alla data del pagamento;

— annullare il silenzio-rifiuto opposto alle domande presentate in data 5 aprile 1983 dal ricorrente, nonché al reclamo da questi proposto il 3 novembre 1983;

— condannare la convenuta alle spese.

Nella replica, il ricorrente conclude che la Corte voglia:

— accogliere la domanda;

— dargli atto del fatto che egli si riserva il diritto di modificare la domanda in funzione del grado d'invalidità definitivo che sarà stabilito dalla commissione medica nell'ambito del procedimento di cui all'art. 73 dello statuto.

2. *La Commissione* conclude che la Corte voglia:

— dichiarare il ricorso irricevibile, o quanto meno infondato;

— respingerlo, dopo l'eventuale riunione con la causa 169/83;

— condannare il ricorrente alle spese.

3. Nell'atto introduttivo della *causa 169/83, le ricorrenti*, sig.ra Brummelhuis e figlie, Monica, Mirjam, Mechteld e Maud Leussink, concludono che la Corte voglia:

— dichiarare il ricorso ricevibile ed accoglierlo;

— condannare la convenuta a pagare, a titolo di risarcimento del danno morale che esse hanno subito e continueranno a subire per l'avvenire, alla sig.ra Brummelhuis la somma di 3 milioni di BFR e a ciascuna delle figlie la somma di 1 milione di BFR, maggiorata degli interessi di mora al tasso del 12% l'anno a decorrere dal 5 aprile 1983 e fino alla data del pagamento;

— annullare il silenzio-rifiuto opposto alla domanda presentata dalle ricorrenti il 5 aprile 1983;

— condannare la convenuta alle spese.

Nella replica le ricorrenti concludono che la Corte voglia:

in via principale,

— accogliere il ricorso;

in subordine,

— se la Corte dovesse ritenere che per il momento non è sufficientemente provato che i rapporti tra le ricorrenti e il loro coniuge e padre siano perturbati non risulti o risulti in modo insufficiente dai documenti sinora prodotti;

— designare uno o più periti cui sia dato l'incarico di esaminare le ricorrenti, tenendo conto dei fatti che sono all'origine della presente causa, e di esporre il risultato della perizia in una relazione motivata e circostanziata da depositare nel termine che la Corte stabilirà;

— in ogni caso, dare atto alle ricorrenti del fatto che esse si riservano il diritto di modificare gli importi pretesi, in funzione del grado d'invalidità definitivo che la commissione medica stabilirà per il loro coniuge e padre nell'ambito del procedimento di cui all'art. 73 dello statuto.

4. La *Commissione* conclude che la Corte voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare le ricorrenti alle spese.

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

Sui rapporti tra la copertura dei rischi di infortunio di cui all'art. 73 dello statuto e la domanda di indennizzo complementare e sulla ricevibilità del ricorso nella causa 136/84

1. La *Commissione* sostiene che gli importi spettanti al ricorrente in forza dello statuto risarciscono forfettariamente i vari danni e che, secondo lo spirito e il principio stesso della disciplina statutaria, è esclusa qualsiasi rivendicazione in base alle norme generali in materia di responsabilità.

Poiché il risarcimento previsto dallo statuto costituisce un obbligo, la vittima dell'infortunio non ha scelta fra l'indennità statutaria e l'indennizzo secondo il regime generale e non può in alcun caso cercare di cumulare i vantaggi dei due sistemi.

Il punto di vista della Commissione è conforme al principio del « forfait de pension » sancito dal diritto amministrativo francese, qual è stato applicato in Francia dal Conseil d'Etat.

La Commissione ricorda che il sig. Leussink non ha subito la minima perdita di retribuzione, che tutte le spese direttamente sostenute sono state rimborsate e che un capitale di 6 286 836 BFR gli è stato versato a titolo di indennizzo per l'invalidità proposta, anche prima che fosse stata adottata la decisione definitiva. Detto capitale è stato versato a norma della regolamentazione adottata ai sensi dell'art. 73 dello statuto, la quale mira ad indennizzare in modo forfettario anche il danno morale e socio-familiare sul quale i ricorsi sono basati. A tal riguardo, la Commissione fa riferimento in particolare all'art. 14 della regolamentazione, secondo cui al dipendente viene concessa un'indennità per tutte le lesioni o sfregi permanenti che, pur non diminuendo la sua capacità lavorativa, ne menomano tuttavia l'integrità fisica e recano un effettivo pregiudizio alle sue relazioni sociali. Inoltre, la Commissione rinvia alla sentenza 2 ottobre 1979 (causa 152/77, sig.na B./ Commissione, Racc. pag. 2819), nella quale la Corte ha precisato che l'art. 73 si applica anche ad una menomazione psichica avente ripercussioni sulla sola sfera emotiva.

Per quanto riguarda il ricorso proposto dal sig. Leussink nella causa 136/84, dalle precedenti considerazioni la Commissione desume che tanto il fondamento quanto l'entità dell'indennizzo preteso in tale ricorso sono identici a quelli dell'indennità chiesta nel procedimento amministrativo contemplato dalla regolamentazione. Poiché questo procedimento non era ancora concluso nel momento in cui il sig. Leussink ha adito la Corte, il ricorso dovrebbe essere dichiarato irricevibile.

Quanto alle domande formulate dalla moglie e dalle figlie nella causa 169/83, la Commissione ne desume che le ricorrenti non possono far valere alcun diritto ad un indennizzo complementare.

2. I *ricorrenti* sostengono che l'art. 73 dello statuto e la regolamentazione mirano al risarcimento non già di tutte le conseguenze dell'infortunio di cui un dipendente sia stato vittima, bensì unicamente delle conseguenze economiche di tale infortunio. Al riguardo, il sig. Leussink fa riferimento in particolare all'art. 10 della regolamentazione, che prevede il rimborso delle spese, in altri termini delle somme pagate per le cure destinate a ristabilire l'integrità fisica e psichica della vittima. Egli aggiunge che l'art. 14 della regolamentazione riguarda il danno estetico, che bisogna distinguere dal danno morale. Solo i danni economici ed estetici sono quindi risarciti in base alle disposizioni dello statuto e della regolamentazione. Basando la loro domanda sull'art. 215 del trattato, i ricorrenti possono perciò far valere il diritto al risarcimento del danno morale, che non è coperto dalla regolamentazione.

Ne deriverebbe che l'oggetto del ricorso proposto dal sig. Leussink nella causa 136/84 differisce da quello del ricorso che il ricorrente potrà eventualmente proporre, ai sensi dell'art. 28 della regolamentazione, contro la decisione che pone fine al procedimento previsto dalla regolamentazione stessa. Il fatto che tale procedimento non sia ancora terminato non può quindi incidere sulla ricevibilità del ricorso proposto dal sig. Leussink.

Ne deriverebbe inoltre che la copertura dei rischi d'infortunio prevista dall'art. 73 dello statuto e dalla regolamentazione non può incidere sul merito dei ricorsi relativi al danno morale non coperto.

Sulla responsabilità della Commissione

1. I *ricorrenti* si basano sull'art. 215, 2° comma, del trattato CEE. A loro avviso, la

responsabilità della Commissione dev'essere determinata in conformità ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, e non in base al diritto nazionale dello Stato membro in cui si è verificato l'infortunio.

Essi sottolineano che, secondo la dottrina, rinviando ai principi generali, gli autori del trattato hanno voluto lasciare alla Corte un amplissimo potere discrezionale, il che significa, come ha affermato uno degli avvocati generali, che « gli autori del trattato hanno in definitiva affidato (alla Corte) il compito di determinare la disciplina della responsabilità extracontrattuale (...) » (conclusioni dell'avvocato generale Gand nelle cause riunite 5, 7 e 13 a 24/66, Kampffmeyer e altri, sentenza 14 luglio 1967, Racc. pagg. 288 e 314).

La dottrina riterrebbe poi che questo rinvio ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri escluda un regime giuridico della responsabilità extracontrattuale basato unicamente su un solo diritto nazionale, ma consenta alla Corte di scegliere i principi ch'essa ritiene i migliori e i più progressisti (vedi conclusioni dell'avvocato generale Römer nelle cause riunite 63 e 69/72, Werhahn e altri; sentenza 13 novembre 1973, Racc. pag. 1254 e 1259). I principi più progressisti degli Stati membri in materia di responsabilità ex delicto contempla una responsabilità oggettiva per il proprietario della cosa che ha causato il danno. Ciò vale per il diritto francese, e la soluzione è la stessa nel diritto belga, il quale richiede inoltre che la cosa sia affetta da un vizio, cioè da una caratteristica anormale atta a causare un danno. Nella fattispecie, l'automobile della Commissione era munita di almeno un pneumatico difettoso, dato che il battistrada si è staccato.

Se la Corte dovesse ritenere che la teoria della presunzione di responsabilità per cose di cui si ha la custodia non può essere presa in considerazione per accertare la responsabilità della Commissione, tale responsabilità deriverebbe comunque da illeciti commessi dalla Commissione o dai suoi agenti.

La Commissione ha commesso un illecito nella scelta del tipo di pneumatici di cui l'automobile era munita, poiché nella perizia del suddetto « Ingenieurbüro für Ursachenermittlung bei Verkehrsunfällen » si constata che tale tipo di pneumatico non era stato autorizzato dal costruttore dell'autovettura e, pertanto, era vietato dal servizio ispettivo automobilistico tedesco. La Commissione e i suoi agenti hanno tenuto un comportamento illecito ed imprudente munendo l'autovettura di cui trattasi di un tipo inadeguato di pneumatici, in spregio alle istruzioni del costruttore, il che ha comportato un'usura anormale, a sua volta atta a provocare un incidente.

Inoltre, il personale della Commissione è stato negligente nella manutenzione e nel controllo dell'automobile di cui trattasi, poiché, secondo la perizia, in taluni punti lo scollamento del battistrada si è verificato progressivamente, anche se questo processo non è percettibile da parte di un guidatore tecnicamente non qualificato.

La Commissione ha anche commesso un illecito nello scegliere pneumatici antineve in quella stagione, per viaggiare ad alta velocità su un fondo stradale asciutto.

Infine, l'agente della convenuta ha commesso un illecito nel circolare ad una velocità così elevata con pneumatici che non erano adeguati alle condizioni atmosferiche, né erano concepiti per circolare a velocità sostenuta. Anche l'elevata velocità ha potuto provocare lo scollamento del battistrada del pneumatico.

2. La *Commissione* sostiene che, date le differenze esistenti tra gli ordinamenti giuridici degli Stati membri nel settore di cui trattasi, non è possibile per il momento ricavare un principio generale che sia loro veramente comune. In un caso del genere è opportuno applicare il principio tradizionale della *lex loci delicti commissi.* Poiché l'incidente si è verificato in Germania, la responsabilità della Commissione dovrebbe quindi essere accertata in conformità al diritto tedesco.

La norma della legge tedesca sulla circolazione stradale da applicare nella fattispecie, che prevede una responsabilità oggettiva, esclude la concessione di un regime generale tedesco, che consente il risarcimento del danno morale, non prevede alcuna responsabilità oggettiva, ma presuppone la prova della colpa; il proprietario di una cosa difettosa che abbia causato un incidente non può essere considerato responsabile, qualora si tratti, come nella fattispecie, di un vizio occulto.

Secondo la Commissione, queste norme tedesche dimostrano che ogni ordinamento nazionale dev'essere considerato come un tutto unico, il che significa che la soluzione adottata per quanto riguarda la valutazione dell'esistenza o della prova di una responsabilità non può essere separata da quella cui si procede per la determinazione del danno che deve essere risarcito o per quanto riguarda il nesso di causalità. Tale interazione, di cui l'ordinamento tedesco offre un esempio particolarmente significativo, risulta anche spontaneamente dalla giurisprudenza. L'ampia concezione della responsabilità, in Belgio, è temperata in pratica dal fatto che gli indennizzi per il danno morale concessi nelle singole fattispecie rappresentano solo una piccola parte dell'importo preteso in ciascuna di esse.

La Commissione ne desume che i ricorrenti che pretendano il risarcimento di un danno puramente morale non possono far valere la responsabilità oggettiva della Commissione, ma devono dimostrare l'esistenza di una sua colpa.

A suo avviso, questo problema è del resto strettamente collegato a quello della responsabilità oggettiva affrontato nella giurisprudenza della Corte, dalla quale si desume che la responsabilità oggettiva dev'essere considerata un'eccezione, che si configura solo in caso di danno anormale, speciale e diretto. Tenuto conto degli importi già pagati in base allo statuto, non si può ritenere che nella fattispecie si tratti di un siffatto danno. Di conseguenza, la Commissione mette in dubbio che la portata dell'art. 215, 2° comma, del trattato si estenda alla « responsabilità oggettiva » ammessa da taluni Stati membri.

La Commissione nega di aver tenuto un comportamento colposo per negligenza. Essa ricorda che l'infortunio è stato provocato dallo scollamento del battistrada di un pneumatico e che la causa di tale scollamento non è nota.

La relazione dell'« Ingenieurbüro für Ursachenermittlung bei Verkehrsunfällen » indica che la deteriorazione constatata sul pneumatico è generalmente dovuta a tensioni troppo elevate tra le tele di cintura, ma enumera almeno sei possibili cause di tali tensioni troppo elevate.

La Commissione contesta il fatto di aver dato prova di negligenza nello scegliere un tipo di pneumatico che sarebbe stato considerato inadeguato dal costruttore. Su tale punto, la perizia consente solo di desumere che la combinazione pneumatico-cerchione di cui trattasi:

— non era stata espressamente approvata dal costruttore automobilistico;

— non era stata nemmeno espressamente disapprovata dallo stesso;

— era, per contro, considerata come indicata dal fabbricante di pneumatici;

— era solo una delle sei possibili cause dell'incidente.

A suo avviso, i ricorrenti non hanno nemmeno provato che vi siano state negligenze nella manutenzione o nella revisione dell'automobile. Né la relazione di perizia, né alcun altro documento del fascicolo autorizzano a pensare che un autista professionista o un meccanico addetto alla manutenzione avrebbero potuto in un modo o nell'altro scoprire o constatare il difetto, prima che si manifestasse durante il viaggio di cui trattasi. Per contro, il gran numero di cause possibili consente di ritenere che non è affatto dimostrato che il difetto avrebbe potuto essere constatato prima dell'incidente.

La Commissione nega che l'uso di un pneumatico antineve al momento dell'incidente fosse ingiustificato. Dato che gli autoveicoli della Commissione servono per viaggi di servizio in tutta l'Europa, non sarebbe possibile né razionale sostituire i pneumatici in funzione di ogni destinazione. In generale, i pneumatici antineve vengono sostituiti da pneumatici ordinari il 15 aprile, allorché il rischio di neve è praticamente escluso.

Infine, la Commissione contesta il fatto di essere responsabile a causa della velocità che, secondo i ricorrenti, poteva essere tale da aver provocato lo scollamento del battistrada del pneumatico. Essa fa presente che il simbolo « S » sui pneumatici indica che il veicolo era autorizzato a circolare ad una velocità di 180 km/ora, limite che, dopo l'incidente, è stato ridotto a 160 km/ora per i pneumatici antineve. Ora, nella fattispecie, l'agente della Commissione guidava l'automobile ad una velocità tra i 120 ed i 140 km/ora.

Sul danno e sul nesso di causalità

1. Secondo i *ricorrenti*, l'esistenza del danno morale subito dal sig. Leussink risulta già dalla relazione medica dell'8 marzo 1984, redatta dal medico di fiducia della Commissione, che descrive la personalità attuale del ricorrente e definisce il grado d'invalidità proposto.

La privazione delle gioie della vita e la perturbazione dei suoi rapporti coniugali, familiari e sociali comportano per il ricorrente ripercussioni nella sfera emotiva e affettiva e danni morali. Ai sensi dell'art. 215 del trattato, questi danni potrebbero essere risarciti.

L'infortunio ha inoltre provocato il deterioramento dei normali rapporti familiari tra i coniugi e tra il padre e le figlie. Per quanto riguarda queste ultime, le ricorrenti hanno presentato certificati medici e attestazioni scolastiche.

I ricorrenti osservano che le relazioni mediche provano l'esistenza di un nesso di causalità tra l'incidente del 7 aprile 1978 ed i danni da loro subiti. Essi negano che le difficoltà tra i coniugi possano avere cause diverse dalle gravi lesioni permanenti, sia fisiche che psichiche, provocate dall'incidente.

Se la Corte dovesse tuttavia ritenere che l'esistenza del danno subito dalla moglie e dalle figlie o il nesso di causalità non siano sufficientemente provati, sarebbe opportuno disporre perizie mediche al fine di determinare l'ampiezza e la rilevanza del danno, o di effettuare un esame più approfondito circa l'esistenza del nesso di causalità.

Le somme richieste sono evidentemente basate su una valutazione *ex aequo et bono* dei suddetti danni.

2. Per quanto riguarda il danno, la *Commissione* fa presente ancora una volta che l'indennità contemplata dallo Statuto e attribuita al sig. Leussink copre, in modo forfettario, anche l'eventuale danno morale o socio-familiare.

Nelle percentuali applicate per il calcolo di queste indennità si è già tenuto conto in larga misura dei disturbi soggettivi e degli elementi che non possono essere valutati obiettivamente.

Le ricorrenti non hanno dimostrato l'esistenza di un danno che possa costituire oggetto di una valutazione obiettiva e che non sia già coperto dalle indennità versate ai sensi dello statuto e della regolamentazione.

La sussistenza di un nesso di causalità è quanto meno molto incerta. Dalle relazioni mediche risulterebbe infatti che il sig. Leussink presentava già prima dell'incidente particolari aspetti caratteriali e probabilmente aveva già incontrato in precedenza difficoltà con sua moglie e con il suo superiore. La Commissione sottolinea di nuovo che la condizione relativa al nesso di causalità costituisce, negli ordinamenti giuridici di taluni Stati membri, un corrispettivo, quanto meno implicito, in un equilibrato regime della responsabilità.

IV — I quesiti posti dalla Corte

La Corte ha invitato la Commissione a rispondere per iscritto ai seguenti quesiti:

« — Se le indennità di cui agli artt. 12 e 14 della regolamentazione siano, secondo la Commissione, prestazioni che si escludono reciprocamente (tra le quali bisogna fare una scelta) o cumulative (che possono essere concesse contemporaneamente).

— Se il procedimento di indennizzo sia basato nella fattispecie sull'art. 12, sull'art. 14 o su entrambi. »

Con lettera 21 aprile 1986, la Commissione ha risposto che le indennità di cui agli artt. 12 e 14 della regolamentazione devono essere considerate come prestazioni cumulative, che possono essere concesse contemporaneamente. In effetti, essi si riferiscono a due situazioni diverse. L'art. 12 riguarda (implicitamente) un'invalidità da cui risulta menomata la capacità lavorativa del dipendente, mentre l'art. 14 riguarda « tutte le lesioni o sfregi permanenti che, pur non diminuendo la sua capacità lavorativa, ne menomano l'integrità fisica e recano un effettivo pregiudizio alle sue relazioni sociali« . Nel caso in cui sia colpito da un'invalidità che menoma solo in minima parte la sua capacità lavorativa, il dipendente può pretendere sia l'applicazione dell'art. 12, sia quella dell'art. 14.

Quanto al procedimento d'indennizzo, esso è basato sia sull'art. 12, sia sull'art. 14 della regolamentazione.

V — La fase orale del procedimento

I ricorrenti, sig. Gerhardus Leussink, la sig. ra Brumelhuis e le figlie Monica, Mirjam, Mechteld e Maud Leussink, rappresentati dall'avv. Humblet, e la Commissione, rappresentata dall'avv. P. Vercruyse, hanno svolto le loro difese orali all'udienza del 29 maggio 1986.

O. Due
giudice relatore